



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 15/10/2020

### FATTO

Il ricorrente fa presente di avere sottoscritto con la cointestataria del presente ricorso tre buoni fruttiferi postali ordinari, di cui: il BFP n. \*\*\*060, a suo dire appartenente alla serie "P/O", emesso su un modulo originariamente appartenente alla serie "O", sottoscritto il 14/06/1989 per l'importo di lire 5.000.000,00 e rimborsato il 30/12/19 per € 28.408,34; due BFP della serie "Q" con tabella a tergo, di cui uno (n. \*\*\*178) emesso il 29/07/1988 per l'importo di lire 1.000.000,00 e rimborsato il 01/12/18 per € 5.635,36 e l'altro (n. \*\*\*081) emesso il 14/06/1989 per l'importo di lire 2.000.000,00 e rimborsato il 30/12/19 per € 11.363,34.

Lamenta, per il BFP n. \*\*\*060, il mancato riconoscimento delle originarie condizioni riportate sul buono; osserva infatti che il buono fruttifero sul retro reca una tabella con i rendimenti originari e due timbri sovrapposti, uno relativo ai rendimenti della serie "P/O" e l'altro relativo a quelli della serie "Q/P", ritenendo, quindi, che per i primi venti anni, gli spetti il riconoscimento dei rendimenti di cui alla tabella stampata a tergo del BFP, con "capitalizzazione annuale di tali tassi di interesse al netto della ritenuta fiscale del 12,5%, giusta art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97".

Lamenta, altresì, per tutti e tre i BFP l'omessa applicazione, sul retro dei titoli, del timbro recante i nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno, contrariamente alle previsioni di cui al D.M. 13/6/1986; ritiene pertanto di avere diritto all'importo fisso indicato a tergo dei titoli per l'ultimo decennio.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto ai due BFP della serie Q (n. \*\*\*178 e n. \*\*\*081), fa, altresì, presente che dai report emergerebbe che la resistente corrispondeva gli interessi “per tutti i 30 anni di vita dei titoli con capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale sovvertendo, ancora, il quadro normativo di riferimento”; anche in tal caso ritenendo spettantegli il riconoscimento degli interessi con capitalizzazione annuale al netto della citata ritenuta fiscale per i soli primi 20 anni di vita dei titoli e il riconoscimento, per gli ultimi 10 anni, del valore fisso bimestrale riportato a tergo dei buoni, detraendo alla fine la dovuta e non contestata ritenuta fiscale. Precisa che le doglianze non investono alcun profilo di natura fiscale e che la domanda non ha ad oggetto “la dovutezza della ritenuta fiscale”.

Chiede pertanto all'Arbitro di “disporre il diritto del ricorrente, cointestatario del BPF ordinario n. 60, a vedersi riconosciute le originarie condizioni a tergo del titolo per l'intero trentennio di vita con: - rideterminazione degli importi liquidati per il primo ventennio, convertendo i tassi d'interesse della serie Q in quelli originari della serie P O, quindi: dal 1° al 3° anno 9%; dal 4° all'8° anno 13%; dal 9° al 15° anno 15%; dal 16° al 20° anno 16%, o, in via subordinata, quelli di cui alla serie P dell'unico timbro apposto leggibile; - pagamento dell'importo di €35.720,71, s.e.o. al netto della ritenuta fiscale, per l'ultimo decennio oltre interessi legali [...]; in ogni caso con capitalizzazione composta annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97 per i primi 20 anni, nonché - disporre il diritto del ricorrente, cointestatario dei buoni del gruppo “B” nn.178 e 81, a vedersi riconosciuto il pagamento dell'importo s.e.o. di €2.270,63, al netto della ritenuta fiscale, oltre interessi legali [...], quanto all'ultimo decennio di vita di ambedue i buoni; in subordine, disporre la rideterminazione degli interessi liquidati per lo stesso ultimo decennio con detrazione finale della ritenuta fiscale in luogo della capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale operata dall'intermediario e, per l'effetto, - riconoscere i maggiori importi che ne conseguono al ricorrente; i n o g n i c a s o - disporre che [l'intermediario], in persona del l.r.p.t., provveda al pagamento in favore del ricorrente dei suddetti importi, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta e dovuta, oltre interessi legali [...], nonché l'importo di €270,00 per spese documentate sostenute [...] (ricorso e fattura spese legali)”.

L'intermediario, costituitosi, chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.



La resistente afferma quindi di avere corrisposto “esattamente” quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo “irragionevole” ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Soggiunge che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso; quanto, invece, alla sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite, ritiene che in essa si affermi una statuizione aderente alla fattispecie in esame, e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie, senza che possa dirsi ingenerato alcun ragionevole affidamento in capo al sottoscrittore.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento; sostiene infatti che tali decisioni non hanno considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.

Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, il ricorrente afferma, in primo luogo, che, non essendo stata sollevata dalla resistente alcuna eccezione sui BFP oggetto di ricorso, la domanda formulata in via principale deve essere accolta, stante il principio di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c.

Quanto al BFP n. \*\*\*060 evidenzia che l'intermediario ha apposto sul retro un timbro (Q/P) “in parte sovrapposto su altro timbro (P/O) con quest'ultimo chiaramente visibile e ben leggibile contrariamente al primo (Q/P) di cui non si leggono gli anni relativi ai tassi di interesse”, ingenerando così confusione nel risparmiatore sui tassi applicabili.

Rileva, altresì, con riferimento a tutti e tre i BFP, che l'intermediario avrebbe dovuto incorporare nei titoli le modifiche introdotte dal D.M. del 13/06/1986, applicando quanto previsto dall'art. 5 anche con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Contesta la tesi di controparte secondo cui il risparmiatore avrebbe dovuto “cercare aliunde le condizioni economiche in base alle quali saranno liquidati i propri b.f.p.”, esonerando l'intermediario “dall'utilizzo della diligenza professionale nel momento di emissione dei buoni stessi, ovvero nel momento in cui propone al pubblico i tassi applicabili”.

Cita a supporto della propria tesi il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13979/2007 circa la rilevanza dei dati testuali riportati sui titoli al momento della sottoscrizione; sottolinea inoltre l'erroneità dell'interpretazione giurisprudenziale resa dall'intermediario; afferma che nella sentenza n. 3963/2019, come confermato dalla decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, le SS.UU. hanno dato continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla validità delle sole variazioni di tassi successive all'emissione dei buoni.



Insiste quindi per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso anche nel quantum; quanto ai buoni serie "Q", nella denegata ipotesi in cui non volesse accogliersi la domanda di parte ricorrente, chiede di rimettere la questione al Collegio di Coordinamento.

## DIRITTO

In via preliminare, osserva il Collegio che indipendentemente dal contegno processuale delle parti ed a prescindere dalle loro scelte difensive, in questa sede compete comunque lo scrutinio sulla fondatezza della domanda.

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di tre BFP sottoscritti dal ricorrente e dalla cointestatario del ricorso con pari facoltà di rimborso.

Sempre preliminarmente, rileva il Collegio che, sebbene il ricorrente dichiari di avere già riscosso i buoni, solo uno di essi (il n. \*\*\*178) reca sul retro un timbro con la ricevuta di rimborso, pur se comunque tutti tre scaduti.

In riferimento al BFP n. \*\*\*060, va precisato che lo stesso è buono fruttifero della serie Q/P sottoscritto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, difatti risulta emesso in data 14.06.1989 ed inoltre è stato rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P"; e la domanda del ricorrente concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso di tale BFP per il periodo compreso dal 1° al 30°.

A tale proposito va rammentato che il D.M. 16 giugno 1984, prevedeva all'art. 5 che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi"*; e che, parimenti, nel successivo D.M. 13/06/1986 era espressamente stabilito che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."* (art. 5).

Passando alla disamina del BFP n. \*\*\*060, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni, apponendo la stampigliatura della Serie (prima P/O, quindi Q/P) sul fronte del Buono ed apposite timbrature relative agli interessi sul retro dello stesso, ancorché, comunque, queste ultime si riferiscano al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Tale condotta, secondo l'orientamento più recente condiviso da tutti i Collegi ABF, appare legittima giacché la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulta dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni relative alla nuova serie di appartenenza ed ai relativi rendimenti dei buoni, pur se emessi dall'intermediario utilizzando moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

Di qui, ne deriva che va escluso che il titolare del buono non fosse in grado di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, relative al timbro della serie più recente, almeno con riferimento ai primi venti anni espressamente considerati.



Pertanto, la liquidazione operata dall'intermediario, in riferimento ai primi venti anni, risulta corretta (v. Collegio di Bari, decisioni nn. 8831 e 8141 del 2020).

Al contrario, tenuto conto che le stampigliature sul retro, in ogni caso, nulla dicono circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "O" e indicata a stampa sul retro dei buoni in questione, sul punto, va fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *"secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi"*; pronunciamenti, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *"in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli"* (così Cass. n. 13979/2007, cit.).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del buono n. 060, il rendimento indicato sul retro dello stesso, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "O" ed il cui importo dovrà essere calcolato dall'intermediario.

Quanto ai BFP nn. \*\*\*178 e \*\*\*081 rileva, innanzi tutto, il Collegio che gli stessi sono stati emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartengono alla serie "Q", giacché sottoscritti dal ricorrente, rispettivamente, in data 29/07/1988 e 14/06/1989.

Il ricorrente ha ritenuto di dovere precisare che le proprie doglianze non riguardano l'applicazione della ritenuta fiscale né la capitalizzazione annuale al netto dell'imposta, ritenendo che per gli ultimi dieci anni debba comunque applicarsi, e pertanto spettargli, l'importo fisso risultante dai titoli.

Rammenta tuttavia il Collegio quanto stabilito ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 e cioè che *"per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale"*.

Invero, con riferimento ai primi 20 anni la tabella a tergo dei titoli (emessi, come visto, prima del richiamato D.M. del 1997) è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale; conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno, indicato sul retro dei buoni, è stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta, mentre l'intermediario, nell'effettuare la liquidazione, lo ha calcolato sul montante maturato al netto della ritenuta.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sul punto il Collegio ritiene che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni relative al regime fiscale applicabile ed innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (v. Collegio di Bari, decisioni nn. 25235/2019 e 21919/2018).

Tali valutazioni sono state confortate dalla pronuncia già resa, sul punto specifico, dal Collegio di Coordinamento, nella richiamata decisione n. 6142/2020, che sulla base del principio di diritto secondo cui *“l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”*, ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario *“che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente”*. Pertanto la domanda del ricorrente, quanto ai BFP della serie Q, non può essere accolta. Quanto alla domanda relativa alle spese di assistenza tecnica questa non può essere accolta dato il carattere seriale della controversia ma anche in ragione della parziale soccombenza del ricorrente.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale \*\*\*060, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Non accoglie per il resto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS